

ADDUZIONE DA PARTE DELL'INCOLPATO DI ELEMENTI DI PROVA DI SEGNO CONTRARIO A QUELLI FONDANTI L'ESPOSTO – PROSCIoglimento PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA CERTA DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

L'esposto, seppur corredato di documentazione a supporto, non è idoneo, di per sé solo, a fondare l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato laddove costui abbia allegato e provato, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze di segno contrario. Ciò in quanto, nella formazione del proprio convincimento, il Giudice disciplinare è tenuto ad esaminare e valutare tutte le prove acquisite agli atti del procedimento, di tal che, in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare, l'incolpato va prosciolto in applicazione del principio *in dubio pro reo*.

*(In applicazione del principio di cui in massima, l'incolpato è stato prosciolto dall'accusa di aver violato il dovere di colleganza ed il divieto di aggravare la posizione debitoria della controparte, avendo documentato l'illeggibilità del fax con il quale il Collega di controparte chiedeva i conteggi per provvedere al pagamento delle somme liquidate in sentenza).*

(CDD Napoli, Dec. n. 21 del 16.2.22 - Pres. Supino – Est. Gargiulo)